

per un anno dell'immobile e dell'esecuzione di altri adempimenti e incombenze posti a carico del renditore medesimo; fu peraltro convenuto in contratto che, a semplice richiesta del gr.uff. De Martini, la somma suddetta sarebbe stata investita in titoli di Stato, con godimento delle relative cedole da parte del depositante.

Il gr.uff. De Martini ora, in luogo di esercitare tale facoltà, ha chiesto di sostituire il deposito con una fidejussione della Banca Nazionale del Lavoro ed ha esibito schema degli impegni che assumerebbe al riguardo detta Banca.

Tali impegni sono testualmente i seguenti..... "per effetto della presente fidejussione ci obblighiamo..... a versare, senza limite di tempo, a semplice richiesta di codesto spett. Istituto, l'importo di lire..... (15+15).... milioni, con rinuncia da parte nostra al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ. ed a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento."

Considerato che: